

AREA 5 - EDILIZIA E VIABILITA'

ORDINANZA N. 367 del 20/05/2019

**OGGETTO:** ORDINANZA DI TAGLIO PIANTE E POTATURA SIEPI IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI.

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che il presente provvedimento viene assunto sulla base di quanto disposto dal Codice della Strada approvato con D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile e Regolamento Regionale;

PRESO ATTO che a causa di molteplici circostanze anche a seguito di fenomeni meteorologici hanno comportato il progressivo coricamento di diverse piante verso la sede stradale, fino all'estrema conseguenza della rottura di numerosi rami e tronchi che invadono la sede stradale a volte tali da comportare l'interruzione del traffico veicolare;

CONSTATATO lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno in diverse aree, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali anche alla luce dei disposti stabiliti dell'art. 29 del C.d.S. (D.Lgs n° 285/92) e del Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495/92);

ACCERTATA la presenza di molte piante di alto fusto, e/o siepi lungo il ciglio delle strade provinciali, le quali risultano essere collocate in posizioni pericolose in quanto i rami e le fronde, protendendosi sulla sede viabile, limitano la visibilità dei segnali stradali, interferendo quindi con la corretta funzionalità della strada;

VISTO che tale situazione potrebbe costituire grave limitazione alla fruizione, in sicurezza, delle strade, rappresentando un eventuale pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali nevicate, temporali e forti raffiche di vento cui sono interessati i territori di questa provincia;

VISTA la necessità di scongiurare le possibili conseguenze di prossimi eventi sfavorevoli, considerato peraltro il cambiamento climatico in atto;

Visti gli artt. 16, 17, 29, 30, 31, 32 del Codice della Strada (D.L. 30.04.92 n°285) e gli Artt. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495/92) che dettano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

VISTO l'art. 896 del Codice Civile in tema di proprietà demaniale, nonché il D.Lgs n° 267/2000;

VISTO l'art. 60 del Regolamento della Regione Lombardia del 20.07.2007 n° 5 inerente la Norme forestali regionali, pubblicato sul BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24.07.2007;

VISTA l'Ordinanza Provinciale n°547 del 30.11.2010 Prot.n.0118256/1 per la manutenzione delle siepi, alberature, piante di alto fusto ed ogni altro tipo di vegetazione, nonché dei fabbricati, muri ed opere di sostegno poste su terreni in fregio alla strade provinciali;

RITENUTO necessario procedere all'emissione di ORDINANZA per provvedere al taglio delle piante lungo i bordi delle strade pubbliche e, ciò al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei fattori di rischio di natura idrogeologica conseguenti anche alle cattive condizioni atmosferiche che si sono verificate e che si potranno ancora verificare in futuro;

RAVVISATA la necessità nonché di provvedere in merito;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

Visti gli Artt. 5 c.3°, 6 c.4° e 37, 38 del D.Lvo 30 Aprile 1992 n° 285 – Nuovo Codice della Strada;

Visto la Nota del Presidente della Provincia di Varese Prot.n.37758/21194-P del 21.07.1998;

### **ORDINA**

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI, frontisti delle strade provinciali di uso pubblico, di eseguire, con decorrenza dalla data della presente:

- Il taglio e/o la potatura regolare di piante e siepi radicate sui propri fondi che si protendono dal limite esterno dell'opera stradale come previsto dall'art. 60 comma 1 e 2 del Regolamento Regionale (fascia di mt. 6,00).  
Nello specifico le operazioni di taglio/potatura dovranno essere eseguite in modo regolare sulle piante radicate sui fondi limitrofi i confini della proprietà stradale provinciale e che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, creando ostacolo e limitazioni ai veicoli, ai mezzi di manutenzione, ai mezzi di trasporto pubblico ed ai mezzi per lo sgombero della neve e di tutto ciò previsto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 285/1992;
- La rimozione appena successivamente alla caduta sulla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

### **AVVERTE**

Tutti i Proprietari, possessori o tenutari/conduttori che, per le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- Essere effettuati abbattimenti alle piantumazioni spontanee e non, presenti nella fascia di m. 6,00 dal confine stradale (limite esterno dell'opera stradale) e ciò al fine di garantire la massima sicurezza sulla strada provinciale, intendendo al riguardo essenze vegetative (alberature, arbusti ecc....) spontanee e non;
- Rimozione completa in tutta la fascia di rispetto stradale sopra citata e sulla strada medesima, del materiale di risulta che non potrà né essere accatastato né occupare la sede viaria o sue pertinenze;
- Fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i Proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- Per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON è NECESSARIO il nulla osta preventivo della Provincia, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità.  
Rimane inteso che dovranno essere rispettate le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni degli enti competenti e quelle per i fondi situati all'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D.Lvo n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e la Normativa vigente per il Comune territorialmente competente o, in mancanza di questa, quanto stabilito specificatamente all'art. 18 del Nuovo Codice della Strada;
- È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione della relativa segnaletica a norma di Legge (D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002 e D.M. del Lavoro 22.01.2019) per

segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso sulla base dell'Ordinanza della regolamentazione del traffico emessa da parte di questo Ente Proprietario Provincia per l'esecuzione dei lavori se necessario ingombrare la sede stradale;

- Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle Norme di Polizia Forestale per quanto applicabile alla presente ordinanza;
- In caso di specifica ed acclarata necessità, allorchè si riscontrasse l'inadempienza del Proprietario, fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste agli artt. 29,30,31 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo 285/92), la Provincia senza indugio e senza ulteriori comunicazioni provvederà al taglio diretto con proprio personale e mezzi sul sedime dei privati, ed addebiterà le conseguenti spese ai proprietari frontisti interessati tramite ordinanza-ingiunzione emessa da parte della Prefettura di Varese.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet Istituzionale della Provincia di Varese, all'Albo pretorio dei Comuni nonché tramite i mezzi di informazione locale.

La presente disposizione annulla e sostituisce la precedente Ordinanza emessa da questa Provincia avente n°547 del 30.11.2010 Prot.n.0118256/1.

E' fatto obbligo a chiunque interessato di osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.30.04.92 n°285).

IL DIRIGENTE  
CAVERZASI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)